



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA, INF E RISCHI DIVERSI
DELL'AUTOPARCO COMUNALE - ANNO 2017 "**

CAPITOLATO D'ONERI

IL RESPONSABILE

Rag. Di Giorgio Antonino



Articolo 1. Premessa

1. Il presente Capitolato d'oneri, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina e descrive l'appalto del servizio di rinnovo polizze assicurative RCA, INF e rischi diversi dell'autoparco comunale per l'anno 2017.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
- a) per "Amministrazione", il Comune di Chiusa Sciafani quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato;
 - b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico, avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
 - c) per "Appaltatore" o "Impresa aggiudicataria" o "Aggiudicatario", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
 - d) per contratto, previsto nelle forme di cui al D.lgs. 50/2016, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come Appaltatore;
 - e) per "Codice", il D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'avviso di cui alla GURI 164/2016, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il "Servizio di rinnovo polizze assicurative RCA, INF e rischi diversi dell'autoparco comunale per l'anno 2017", per un importo a.b.a di € 10.500,00 comprensivo di oneri e tasse.
2. La gara è finalizzata alla stipula di contratti relativi alla copertura assicurativa dell'intero parco automezzi dell'Ente, compreso rischi diversi ed infortuni dei relativi conducenti, attinenti ai seguenti veicoli di proprietà comunale:

AUTOPARCO COMUNALE					
	VEICOLI	MARCA/MODELLO	TARGA	CV	SCADENZA
1	AUTOBOTTE	FIAT Iveco 79	PA 974591	Mezzo speciale	31/01/2017
2	TERNA	JBC	AA M 598	85,00	31/01/2017
3	PANDA 4x4	FIAT	BZ 675 LW	13	31/01/2017
4	SCUOLABUS	FIAT IVECO	CF 301 ZV	POSTI 28	31/01/2017
5	FORD TRANSIT	FORD	CG 998 FL	Autocarro	31/01/2017
6	MINIBUS	FIAT IVECO	CL 535 GH	POSTI 20	31/01/2017
7	FORD MONDEO	FORD	CE 190 CR	CV 20	31/01/2017
8	FIAT PUNTO VV.UU.	FIAT	BB 613DK	CV 13	31/01/2017
9	FIAT 16	FIAT	EK 615 PN	KW 99.2	31/01/2017
10	PIAGGIO PORTER	PIAGGIO	EL 358 KT	KW 47	31/01/2017

Articolo 4. Durata e valore dell'Appalto

1. Il servizio oggetto del presente appalto sarà affidato all'impresa aggiudicataria con decorrenze uniformi secondo le scadenze delle polizze già in essere riportate nello schema di cui sopra e scadenti **alle ore 24.00 del 31/01/2018**.
2. Alle suddette scadenze le polizze si intenderanno cessate a tutti gli effetti senza l'obbligo di disdetta da parte del Contraente.
3. Il valore complessivo del servizio è stimato dall'Amministrazione in **€ 10.500,00 comprensivo di oneri e tasse**;

Articolo 5. Garanzia RCA

1. La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli RCA, (L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni), deve essere prestata con la formula BONUS/MALUS per quanto riguarda le autovetture, motocicli, autoveicoli fino a 60 q.li di peso complessivo (di cui dovrà essere garantita la classe di merito precedentemente maturata alla data dell'ultima scadenza annuale) e nella formula TARIFFA FISSA per quanto riguarda tutti gli altri veicoli. Non sono comunque ammesse franchigie e/o scoperto di qualsiasi tipo.
2. Il massimale di garanzia non potrà essere inferiore a quello attualmente vigente per ogni veicolo, adeguabile automaticamente nei casi in cui la normativa dovesse prevedere un importo minimo maggiore.

Articolo 6. Garanzie Complementari

1. La Compagnia rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei seguenti casi in assenza comunque di provata colpa grave o dolo dell'assicurato:
 - veicolo guidato da persona non abilitata;
 - danni subiti da terzi trasportati quando il trasporto avviene in modo irregolare;
 - guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - veicolo non in regola con la prescritta revisione o insufficiente manutenzione;
2. Inoltre si intenderanno operative le seguenti garanzie accessorie:
 - Responsabilità dell'istruttore, anche occasionale, di scuola guida;
 - Responsabilità di chi effettua operazioni di carico e scarico a mano;
 - Responsabilità personale dei trasportati;
 - Risarcimento dei danni alla tappezzeria e ai vestiti in caso di soccorso di infortunati;
 - Risarcimento dei danni a terzi nelle operazioni di salita e discesa di persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi;
 - Danni cagionati a terzi durante le operazioni di carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati per i veicoli interessati;
 - Garanzia cristalli.

Articolo 7. Incendio, Furto e Rapina

1. La Garanzia non è prevista come obbligatoria dal regolamento d'uso e gestione dei veicoli di questo Ente, pertanto non interessa i veicoli che attualmente costituiscono il parco comunale allo stato attuale. Potrà comunque essere richiesta, all'impresa aggiudicataria, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, specialmente per i nuovi acquisti, nell'intento di una maggiore salvaguardia del patrimonio comunale.
In tale caso, questo Ente, pur obbligandosi a interpellare l'impresa aggiudicataria, avrà la facoltà di chiedere altre offerte ad altrettanti imprese e avvalersi dell'offerta più vantaggiosa.

Articolo 8. Infortunio conducente

1. Per ogni veicolo dovrà essere garantito il conducente, da eventuali rischi derivanti da infortunio, per i seguenti massimali cioè quelli previsti dalla legge.

Articolo 9. Dichiarazioni inesatte del contraente

1. L'impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
2. L'omissione delle dichiarazioni, da parte del contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte o le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

Articolo 10. Pagamento del premio

1. L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nel relativo elenco dei mezzi.
2. Per quanto riguarda la rata iniziale (pro rata), la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nel certificato di assicurazione. Ogni singolo pagamento

del pro-rata sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Qualora l'Ente non abbia provveduto al pagamento entro tale termine la garanzia resta sospesa e rientra in vigore alle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, fermo restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

3. Per i pagamenti successivi, in deroga a quanto disposto dall'art. 1901 C.C., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resta sospesa e rientra in vigore alle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, fermo restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
4. L'impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di eventuali cessazioni del rischio in seguito a distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione definitiva di un veicolo, nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso nonché in caso di furto o rapina di un veicolo, a semplice produzione di idonea documentazione da parte del Contraente.
5. Inoltre nei casi sopra contemplati, limitamente alla garanzia RCA, l'impresa dovrà restituire la quota pagata e non fruita, al netto delle tasse e del SSN, previa restituzione del certificato e contrassegno (salvo il caso di furto o rapina). E' comunque consentita la sospensione del contratto per qualsiasi motivo tranne nel periodo coperto dal pro-rata e, all'atto della riattivazione, dovendo necessariamente spostare la scadenza si provvederà all'emissione di un altro pro-rata per allineare le scadenze come indicato al primo paragrafo dell'art. 4 e comunque non oltre alle date di scadenza indicate all'art. 3 secondo paragrafo.

Articolo 11. Nuovi Veicoli

1. L'impresa si impegna, ad estendere le polizze alle medesime condizioni d'offerta e su semplice richiesta del Comune, nei riguardi di quei nuovi automezzi e di quei rischi che in prosieguo di tempo il Comune dovesse acquisire alla sua gestione.

Articolo 12: Tariffe e condizioni

1. Oltre il ribasso complessivo a base d'asta, da cui scaturirà il costo complessivo annuo dei premi complessivi da pagare, l'offerta dovrà indicare dettagliatamente gli estremi delle tariffe di riferimento nonché la percentuale di sconto che si intende applicare su ogni garanzia (RCA, INF I/F), su ogni polizza e la media percentuale di sconto che ne scaturisce sull'importo totale a tariffa delle polizze. Dette percentuali si intendono calcolate sui premi di polizza.
2. Dette tariffe, nonché gli sconti proposti, dovranno restare invariati per tutta la durata dell'affidamento del servizio. Le percentuali di sconto (flessibilità) dovranno essere indicate sulle polizze e/o sulle successive quietanze e potranno subire variazioni solo migliorative per il contraente.
3. E' fatto salvo comunque l'adeguamento delle tariffe secondo le regole evolutive Bonus/Malus o l'applicazione di eventuale Pejus con facoltà comunque di riscattare eventuali sinistri pagati con relativa rinuncia al Malus o Pejus.

Articolo 13. Cauzioni

1. E' prevista la cauzione definitiva disposta dall'art. 103 del codice degli appalti.

Articolo 14. Rinvio alle norme di legge e foro competente

1. Il contenuto del presente capitolato si intenderà parte integrante e/o prevalente sulle condizioni generali e/o particolari di ciascuna delle polizze che saranno stipulate da questo Ente con l'impresa aggiudicataria, anche se dovessero risultare in parte o totalmente contrastanti.
2. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente.
3. Foro competente, è esclusivamente quello della sede del Contraente/Assicurato.

Dalla Residenza Municipale Il _____

L'appaltatore

Il Responsabile del procedimento
Rag. Ragusa Rosalia



Il Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziaria
Rag. Di Giorgio Antonino